



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Istruzioni per la compilazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini extracomunitari

Ai fini della corretta predisposizione delle istanze per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardanti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 79 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115, che al comma 2 prevede: "*Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correde l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*".

In proposito si evidenzia:

- che l'attestazione consolare è condizione necessaria per ottenere il beneficio in questione e perciò non è surrogabile con qualsivoglia altro atto, tanto più se di parte;
- che il rigore della citata disposizione normativa è comunque mitigato dalla previsione dell'art. 94 comma 2 del medesimo T.U., a norma del quale è sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiesta a pena di inammissibilità, "*in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2*";
- che, in sede di delibazione delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate presso il TAR per la Toscana, la Commissione appositamente istituita provvederà ad effettuare una rigorosa valutazione in ordine all'impossibilità di ottenere il documento richiesto, alla luce delle argomentazioni del richiedente, non potendosi reputare sufficiente la mera allegazione dell'istanza rivolta all'Autorità consolare diretta ad ottenere la certificazione in questione.

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA

**DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN GIUDIZIO AMMINISTRATIVO**

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 74 e segg.

l sottoscritt_ _____
nat_ a _____ Prov./Stato _____ il _____
C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
residente a _____ Prov. _____ cap _____
via/piazza _____ n. _____ tel. _____

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato :

a) SUL RICORSO GIA' PENDENTE :

- Ricorso n. _____ Sezione n. _____

- avente ad oggetto _____

- _____ per _____ le _____ seguenti _____ ragioni

b) PER PROPORRE RICORSO:

- avente ad oggetto _____

- contro (indicare le persone o enti contro cui si intende agire) _____

- per le seguenti ragioni _____

In relazione a quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera o) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA (1)

che il reddito complessivo ai fini della presente istanza, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (2), ammonta a € _____, sussistendo quindi le condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio;

SI IMPEGNA

a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a fare tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

PRODUCE

i seguenti, prescritti, documenti (3):

PRODUCE altresì (4)

(N.B. solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea)

- per i redditi prodotti all'estero, una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato nella presente istanza (art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002);
- ovvero, in caso di impossibilità a produrre la certificazione consolare, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94 comma 2 D.P.R. n. 115/2002) relativa all'ammontare dei redditi prodotti all'estero;

luogo

data

firma del richiedente

firma del difensore per autentica, se nominato

Recapito per ricevimento comunicazioni:

presso _____
Via/Piazza _____ n. _____ cap _____
città _____ prov. _____ tel _____
pec _____ (fax _____)

(1) L'art. 125 (Sanzioni) del D.P.R. n. 115/2002 dispone:

" 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'*articolo 79*, comma 1, lettera d)."

(2) L'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 dispone ai commi 1-4:

"1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

2. Salvo quanto previsto dall'*articolo 92*, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi."

L'art. 92 dispone:

"Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 76*, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'*articolo 76*, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi."

(3) All'istanza devono essere allegati:

a) relazione circostanziata contenente i motivi di impugnativa o comunque l'esposizione delle ragioni per cui si intende ricorrere;

b) copia del provvedimento da impugnare;

c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dal richiedente e dai familiari conviventi ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione.

d) stato di famiglia.

(4)

L'art. 79 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 dispone: "*Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea corredo l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*".

Il successivo **art. 94 comma 2** dispone: "*In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione*".

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Titolare Finalità e base giuridica

L'Ordine degli Avvocati di Arezzo, titolare del trattamento, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Arezzo, piazza Falcone e Borsellino, 1, (mail: info@ordineavvocatiarezzo.it PEC: ordineavvocatiarezzo@puntopec.it telefono 057523890; fax: 0575259453) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato in un giudizio amministrativo e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati è necessario e il loro mancato inserimento non consente di accettare la richiesta e quindi di dar seguito alla domanda d'ammissione.

Conservazione dei dati

I dati saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione e diffusione

I dati saranno trattati dalla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e comunicati ai sensi degli artt. 126 e 127 d.p.r. n. 115/2002:

- Presidente del Tribunale per le pratiche che non sono ancora instaurate;
- alla Segreteria della Cancelleria Civile per i procedimenti già instaurati
- alla Segreteria del Giudice del Lavoro per le cause di lavoro
- all'Agenzia delle Entrate.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all'indirizzo istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, l'apposita istanza può essere presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso l'Ordine scrivendo all'indirizzo mail dpo@ordineavvocatiarezzo.it

Diritto di Reclamo

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.